

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 519, 643, 769 e 771-A-bis)

Relazione di minoranza della 8^a Commissione permanente

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORI CATALDO e GRASSI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (519)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro del Bilancio
e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura (643)

d'iniziativa dei senatori COPPO, ANGELINI Cesare e VALSECCHI Pasquale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1964

Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (769)

d'iniziativa dei senatori MILILLO, DI PRISCO, SCHIAVETTI, TIBALDI, LUSSU, RODA,
TOMASSINI, PICCHIOTTI, ALBARELLO, PASSONI e PREZIOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1964

Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (771)

d'iniziativa dei senatori BITOSSO, BRAMBILLA, SAMARITANI, DI PAOLANTONIO,
FIORE e CAPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Prima di affrontare il « merito » di questo disegno di legge, è opportuno intrattenerci sull'*iter* parlamentare che lo ha accompagnato dalla data della sua presentazione, avvenuta nella seduta del 15 aprile 1964, all'approvazione da parte della Commissione agricoltura di questo ramo del Parlamento.

Dell'originario disegno di legge — che consisteva di tre articoli — non restano oggi in piedi neppure le ultime tre righe: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Siamo quindi di fronte a un nuovo disegno di legge presentato dal relatore di maggioranza, ovviamente d'accordo con il Governo, che, peraltro, in sede di Consiglio dei ministri non era riuscito nell'inverno scorso a varare un disegno di legge organico sulle funzioni e le attribuzioni degli Enti di sviluppo, per i contrasti che allora si manifestarono tra i membri del Gabinetto, consigliando un rinvio di tutta la questione, previa l'autorizzazione di spesa — prevista nell'originario disegno di legge n. 519 — per il funzionamento dei vecchi Enti di riforma, trasformati in Enti di sviluppo.

Quanto rilevato è prova dello stato di confusione e di incertezza che caratterizza l'attuale politica di centro-sinistra, specie nel settore agricolo dove non si hanno chiari gli obiettivi da raggiungere; o meglio questo disegno di legge li fa intravedere, in quanto si vuole in sostanza rifinanziare ad ogni costo gli Enti di riforma agraria — che forse per pudore non si vogliono chiamare più tali — per fare di essi gli strumenti della futura azione politica nel settore stesso.

Prima della presentazione degli ultimi emendamenti proposti dal relatore al disegno di legge in esame, erano stati presentati altri emendamenti — che oggi risultano solo in parte modificati — i quali hanno provocato lo stato di agitazione dei dipendenti del Ministero dell'agricoltura e foreste, stato di agitazione che si è cercato di eliminare successivamente con la presentazione di altri emendamenti agli emendamenti, fatti sempre dallo stesso relatore di maggioranza.

Riteniamo opportuno — perchè ne rimanga traccia negli Atti parlamentari — riportare il comunicato emesso dalle Organizzazioni sindacali interessate alla questione: « Le sottoindicate Organizzazioni sindacali e Associazioni di categoria: Unione ispettori agrari; Unione tecnici di concetto; CGIL-MAF; UIL-MAF; CISNAL-MAF; DIRSTAT-MAF, hanno appreso che è in discussione alla Commissione agricoltura del Senato una serie di emendamenti al disegno di legge n. 519 relativo alla autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo.

« Tali emendamenti, presentati in forma riservata, trasformano integralmente nello spirito e nella sostanza il predetto disegno di legge n. 519 e prevedono l'attribuzione agli Enti di sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di compiti eccezionalmente vasti, fra i quali: l'assistenza tecnica ad imprese agricole; l'elaborazione di progetti di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario; lo svolgimento di corsi per la preparazione di imprenditori, dirigenti, tecnici e lavoratori agricoli; la cooperazione e la commercializzazione dei prodotti.

« Per quanto riguarda poi il delicato settore del personale i predetti emendamenti prevedono fra l'altro: il passaggio e l'inquadramento nei ruoli organici delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del nostro Ministero del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria fino ad una aliquota di 2.500 unità, col mantenimento da parte di detto personale delle qualifiche, gradi, anzianità e trattamento economico già acquisiti; l'inquadramento del rimanente personale in ruoli organici degli Enti.

« Di fronte a tale stato di fatto che mira a svuotare di contenuto l'attività del Ministero e che nel contempo assicura posizioni di assoluto privilegio a personale estraneo all'Amministrazione statale — nel mentre tanti problemi di perequazione economica e normativa del nostro personale vengono sistematicamente trascurati — le suindicate Organizzazioni sindacali e Associazioni di categoria sentono il dovere: di portare a conoscenza di tutto il personale tale situazione incresciosa; di chiedere all'onorevole Mini-

stro dell'agricoltura d'intervenire in sede parlamentare affinché sia accantonato l'esame dei predetti emendamenti e che — attesa la necessità di approvare per motivi di urgenza il disegno di legge n. 519, di natura essenzialmente finanziaria nella sua originale struttura — ogni altra decisione in ordine alla struttura, ai compiti e al personale degli Enti di sviluppo sia oggetto di studio in sede di elaborazione della legge quadro per l'agricoltura, la quale dovrà stabilire anche i rapporti tra Enti, Regioni e Stato; di chiedere che sia istituita un'apposita Commissione composta dai rappresentanti degli interessati per la definizione dei criteri di carattere generale per la soluzione del problema.

« Tutto ciò premesso, le predette Organizzazioni e Associazioni ritengono necessario proclamare lo " stato di agitazione " di tutto il personale centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura, riservandosi ogni ulteriore azione sindacale che si rendesse necessaria ».

Abbiamo voluto riportare il comunicato di cui sopra per mettere in rilievo le finalità di questo disegno di legge, che non sono dirette ad affrontare i veri e reali problemi dell'agricoltura italiana, ma soltanto a creare e a potenziare — allargandone le sfere di attribuzione e di azione — Enti che già hanno dato pessima prova nel recente passato e di cui il Ministero dell'agricoltura e foreste dovrebbe avere la funzione di « sportello di finanziamento ».

Quanto sopra rilevato trova conferma nella circostanza che il finanziamento degli Enti suddetti era previsto alla data del 15 aprile 1964 — e cioè alla data di presentazione dell'originario disegno di legge — in lire 160 miliardi e 500 milioni per un quinquennio ed ora è aumentato, per effetto degli emendamenti presentati, a 198 miliardi e 400 milioni, ossia di altri 37 miliardi e 900 milioni.

* * *

In occasione della discussione svoltasi al Senato sul disegno di legge n. 394 (ora legge n. 311 dell'8 maggio 1964) che assegnò 15 miliardi per la prosecuzione dell'attività dei

vecchi Enti di riforma agraria — oggi trasformati in Enti di sviluppo — si disse, in pratica, che con quegli stanziamenti si chiudeva il capitolo « riforma fondiaria », almeno per quanto riguardava la parte finanziaria.

Il Ministro dell'agricoltura disse, in quella circostanza, nell'Aula del Senato, che la riforma fondiaria, impostata con le leggi del 1950, aveva sostanzialmente assorbito soltanto i fondi (poco più di 700 miliardi) stanziati di volta in volta con le varie leggi che si sono susseguite dal 1950 al 1964.

Questo disegno di legge è la prova concreta delle necessità finanziarie che gli Enti di riforma agraria — tali in sostanza rimasti anche se chiamati da qualche tempo a questa parte « Enti di sviluppo » — hanno, sia per quanto concerne la loro sopravvivenza (stipendi al personale e spese generali) sia per quanto riguarda l'assolvimento di impegni contratti, all'interno e all'estero, con Istituti di credito, in base alla autorizzazione loro concessa in materia da una delle leggi di « rifinanziamento », quella del 1957.

Discutendo di questo disegno di legge, non si possono infatti non ricordare queste cose. Le si devono ricordare per un duplice ordine di considerazioni: anzitutto perchè la partita « riforma fondiaria » non è affatto ancora chiusa, nè dal punto di vista finanziario, nè dal punto di vista tecnico; ed è interesse del Paese, quale che sia stata l'opinione di ciascuno di noi su questa operazione, di condurla a termine nel migliore dei modi perchè si eviti la dispersione di quegli ingenti capitali umani e finanziari che sono stati sino ad ora impiegati negli 800 mila ettari interessati a questa azione.

L'altra considerazione che deve essere fatta preliminarmente è la seguente: dalla riforma fondiaria stiamo passando alla cosiddetta azione di sviluppo, alla quale dovranno presiedere gli stessi organismi che hanno operato in questi ultimi 15 anni nel campo della riforma.

Il disegno di legge, che stiamo esaminando, dovrebbe infatti costituire — esaurita l'attività nel campo della riforma, come prima si è detto — il primo passo verso questa nuova azione; un'azione che si concentrerà oltre che nelle Regioni in cui ha operato la

riforma, anche in altre due Regioni (cfr. articolo 1 del provvedimento): le Marche e l'Umbria.

Per tale azione si prevede un certo finanziamento sia in questo disegno di legge, sia nel disegno di legge n. 518, già approvato da questo ramo del Parlamento ed ora in discussione dinanzi alla Camera dei deputati, riguardante lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

Dall'esame attento di questi due provvedimenti si prevede una spesa che oscillerà dai 350 ai 400 miliardi. È una somma troppo esigua per l'azione progettata e questa esiguità di stanziamenti ci fa venire in mente il vizio di origine della riforma agraria, cioè la scarsa consistenza delle somme che inizialmente furono messe a disposizione degli Enti per l'attuazione di un compito vasto e complesso: compito che, a prescindere da ogni altra considerazione, è stato fortemente limitato — come del resto riconoscono anche maggioranza e Governo — proprio da questa esiguità di fondi.

Riteniamo opportuno riportare di seguito — per memoria di tutti, perchè certi errori non si ripetano — gli articoli delle leggi di riforma agraria del 1950 relativi ai finanziamenti.

L'articolo 24 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente « norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini », così si esprimeva: « In relazione all'articolo 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'articolo 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli Enti incaricati dell'attuazione della presente legge.

Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto.

Alle spese riguardanti territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51 con prelie-

vo di lire 17 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla citata legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale ».

In precedenza la legge 12 maggio 1950, n. 230, contenente « provvedimenti per la colonizzazione per l'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini », aveva regolato la questione dei finanziamenti attraverso gli articoli 25, 26, 29 che di seguito si riportano:

« Art. 25. — È autorizzata la spesa di 15 miliardi di contributo da corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'attuazione dei compiti ad essa affidati dalla presente legge.

Tale somma sarà pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle seguenti misure:

per l'esercizio 1949-50 lire	700 milioni;
per l'esercizio 1950-51 lire	4.000 milioni;
per l'esercizio 1951-52 lire	3.300 milioni;
per l'esercizio 1952-53 lire	3.000 milioni;
per l'esercizio 1953-54 lire	2.000 milioni;
per l'esercizio 1954-55 lire	2.000 milioni.

La spesa di lire 700 milioni per l'esercizio 1949-50 viene coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1947-50.

Art. 26. — Il versamento all'Opera verrà effettuato in relazione allo sviluppo dell'attività svolta sulla base di certificati da emettersi dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Calabria.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di anticipare all'Opera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario sul contributo annuo come sopra stabilito, una somma non

superiore al 20 per cento del contributo medesimo.

Art. 29. — La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, ed in genere tutti gli Istituti di credito, di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Gli Istituti predetti possono inoltre effettuare sconti di annualità che fossero dovuti all'Opera dai contadini concessionari di terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi.

A tutela degli Istituti predetti può essere iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Opera o fornita garanzia su altri beni di proprietà dell'Opera stessa ».

Sommando le cifre contenute nei testi di legge di cui sopra si arriva alla somma di 295 miliardi: in base a queste previsioni il Parlamento concesse al Governo di allora l'operazione « riforma ». Sulla questione « finanziamenti » si insistette molto quando le due leggi del 1950 furono varate, anche perchè molti tecnici ed economisti misero in luce sin da allora che le spese in definitiva sarebbero state maggiori. Da parte del Governo e della maggioranza parlamentare furono date anche assicurazioni, sia alla Camera che al Senato, sul fatto che in nessun caso si sarebbe andati oltre la cifra stabilita, tanto è vero che nell'articolo 24 della legge « stralcio », sopra integralmente riportato, si parla, a proposito delle necessità finanziarie, di un « limite complessivo, per il decennio 1950-60, di lire 280 miliardi ».

Che cosa significa « limite complessivo »? Dovrebbe significare, almeno così ci pare, un massimo entro cui eventualmente spaziare, ma non certo superare.

Invece le cose andarono diversamente e mentre la riforma era in marcia si dovette più volte ricorrere al Parlamento per anticipazioni suppletive.

Qui non si vuole fare il processo a nessuno: tutti possono sbagliare, anche in fatto di previsione. Il grave — ed è questo il punto debole dell'attività imprenditoriale del-

lo Stato — è quando, come nel nostro caso, la collettività sia chiamata a pagarne le conseguenze.

Ciò che si è fatto in materia di riforma agraria in Italia — a parte ogni altra considerazione — dimostra, anzitutto, sul piano dei finanziamenti, quali colossali errori si possano commettere anche nella più perfetta buona fede.

In queste circostanze appare della più grande importanza la proposta di inchiesta parlamentare che il nostro Gruppo ha presentato nella seduta dell'11 dicembre scorso.

Questo documento (Doc. n. 63 del Senato) propone una « Inchiesta parlamentare sugli Enti di riforma e sugli Enti di sviluppo ». Nella ampia relazione introduttiva che accompagna i quattro articoli della proposta di legge di cui sopra sono riassunte le osservazioni che sia in sede di controllo contabile (Corte dei conti), sia in sede parlamentare (Camera e Senato), sia sulla stampa sono state avanzate non solo per quanto concerne l'attività di un quindicennio di riforma fondiaria, ma anche sulle funzioni, sui compiti e sul funzionamento degli Enti di sviluppo.

La nostra proposta di legge prevede in sostanza la costituzione di una Commissione di indagine composta di quindici parlamentari, la quale con i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione abbia lo scopo di: « a) condurre un'indagine sui risultati tecnici, economici e sociali che sono stati ottenuti nei territori in cui è stata data applicazione alla legge 12 maggio 1950, n. 230 e alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, sulla riforma fondiaria; b) rilevare quale sia stato nel quinquennio 1959-1964 il funzionamento degli Enti preposti all'attuazione della riforma fondiaria, anche in rapporto alla loro gestione finanziaria; c) fissare sulla base dell'attuale legislazione l'ambito di attività future di detti Enti, suggerendo eventuali proposte che in adempimento alle precisazioni formulate dalla Corte dei conti (Doc. n. 29-61) contemplino un ridimensionamento qualitativo e quantitativo degli attuali apparati organizzativi ».

Opportunità politica vorrebbe che la suddetta proposta di legge fosse approvata prima ancora di assegnare nuovi fondi agli En-

ti di sviluppo e quindi prima di passare all'esame in Aula di questo provvedimento.

Dall'inchiesta parlamentare, infatti, gli Enti non dovrebbero nulla temere se — come essi affermano — tutto è stato fatto in piena regola. Anzi il loro prestigio per l'azione futura ne risulterebbe grandemente accresciuto e veramente si metterebbero a tacere tutte le perplessità che esistono in questo campo.

* * *

Nel passare all'esame del testo del disegno di legge — poichè in particolare la nostra attenzione è richiamata dall'articolo 3 — riteniamo utile risalire brevemente all'origine degli Enti di sviluppo, che è da cercarsi nell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale dava delega al Governo della Repubblica di emanare leggi delegate per integrare e modificare le norme vigenti in materia di Enti di colonizzazione.

La suddetta norma introduceva criteri quanto mai innovatori per quanto riguarda le funzioni istituzionali di questi ultimi Enti. Mentre infatti le leggi istitutive dei vari Enti avevano affidato ad essi soprattutto compiti di colonizzazione e di insediamenti umani nelle aree latifondistiche — anche in relazione agli scopi previsti dalle leggi di riforma fondiaria « Sila » e « Stralcio » — con il secondo comma dell'articolo 32 della legge n. 454 venivano affidate funzioni del tutto innovative, tali da snaturare l'originaria natura di quegli Enti.

I compiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 454 — da realizzare « in zone agrarie particolarmente depresse da valorizzare » — sono in sintesi i seguenti: elaborazione di studi e progettazioni per la valorizzazione delle zone di intervento; assistenza nei confronti delle singole aziende; costituzione di imprese a carattere cooperativo; espletamento di attività assistenziale tecnico-economica e sociale; operazioni di ricomposizione fondiaria sulla base di disposizioni vigenti; iniziative ed attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione economica agraria delle zone interessate.

Anche se alcune delle funzioni più delicate ed importanti, secondo la dizione della norma, devono svolgersi sotto le direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste, ci si trova di fronte a un potere di intervento quanto mai ampio e discrezionale che viene in tal modo attribuito agli Enti di colonizzazione indicati nel primo comma dell'articolo 32.

Tale articolo contiene inoltre una norma della massima gravità ed importanza, rappresentata dalla possibilità per l'Ente di colonizzazione di operare oltre i comprensori di sua diretta competenza in zone che sarebbero state successivamente delimitate con decreto del Ministero per l'Agricoltura d'intesa con quello del Tesoro.

A un anno dalla norma che dava delega al Governo di emanare le disposizioni integratrici sul nuovo funzionamento e sulle nuove attribuzioni degli Enti di colonizzazione, il Governo della Repubblica emanava la prevista legge delega, il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, contenente norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dall'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Appare opportuno constatare, come si evince con facilità dalla stessa intitolazione della legge delegata, che gli Enti di colonizzazione indicati nel primo comma dell'articolo 32 della legge n. 454 del 1961 modificavano le loro denominazioni in Enti di sviluppo. E l'articolo 1 del decreto n. 948 citato sanciva al terzo comma questi mutamenti affermando che « gli Enti suddetti assumono anche la qualifica di Enti di sviluppo in quanto delegano le finalità di cui al presente decreto ». Funzioni, come si è già detto, del tutto nuove rispetto alle precedenti e tali da snaturare l'originaria natura degli Enti: mentre infatti in passato gli Enti di colonizzazione avevano svolto funzioni di natura tecnico-economica, a seguito delle attribuzioni elencate nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato, assumevano compiti e finalità diverse; si legge infatti al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 948 che: « gli interventi (degli Enti di sviluppo) sono diretti ad indirizzare l'aumento del reddito e il migliora-

mento delle condizioni di vita, nonchè eliminare o ridurre esistenti squilibri ».

Per il conseguimento di codeste finalità l'articolo 1 citato indica gli scopi verso cui devono indirizzarsi gli interventi degli Enti: realizzare opere di bonifica; agevolare la formazione e lo sviluppo di imprese agricole familiari efficienti, nonchè l'insediamento nelle campagne; effettuare operazioni di ricomposizione fondiaria; assistere le singole aziende; promuovere e favorire la cooperazione agricola; promuovere ogni attività per lo sviluppo della produzione agricola e la valorizzazione agraria delle zone interessate; svolgere iniziative di carattere sociale a favore della popolazione interessata.

Ora — nell'economia di tutto il complesso normativo sugli Enti di sviluppo che dianzi si è cercato di delineare — il disegno di legge in esame avrebbe dovuto assumere, in un certo senso, la caratteristica di norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 948.

Al contrario esso — come si può constatare dalla lettura dell'articolo 3 — attribuisce agli Enti di sviluppo funzioni e compiti che non solo esorbitano dai limiti legislativi, previsti dall'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (legge delegante), ma anche da quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 (legge delegata), accentuando così il carattere quanto mai discrezionale che si vuole dare alla

azione degli Enti di sviluppo, carattere che non solo ha giustamente provocato il risentimento dei benemeriti organi del Ministero dell'agricoltura e foreste, ed in particolare degli Ispettorati provinciali e compartimentali, ma che costituisce motivo di seria e fondata preoccupazione per gli imprenditori agricoli, i quali vedranno limitata sempre più la loro libertà e la loro iniziativa a vantaggio di strumenti che vogliono realizzare un'agricoltura di Stato al servizio di interessi esclusivamente politici.

In base alle attribuzioni previste nell'articolo 3 del disegno di legge in esame, gli Enti di sviluppo assumono infatti poteri di iniziativa sempre più ampi e senza la possibilità di efficaci controlli. Attribuire agli Enti di sviluppo il potere di realizzare e gestire temporaneamente (!!!) attrezzature, impianti e servizi, di attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni, di acquistare terreni da utilizzare ai fini della ricomposizione fondiaria significa voler realizzare una vera e propria agricoltura di Stato, significa mortificare sempre di più la libertà dei singoli imprenditori e il loro spirito di iniziativa e di sacrificio, significa violare — oltre che determinate norme — tutto lo spirito della Costituzione che su questi valori si fonda.

CATALDO e GRASSI, relatori di minoranza